

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Ordinanza per il prelevamento delle tasse di allacciamento e di erogazione dell'acqua potabile

Indice

I.	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	3
	<i>Art. 1 Contributi dei proprietari.....</i>	<i>3</i>
II.	TASSE DI ALLACCIAMENTO	3
	<i>Art. 2 Obbligatorietà.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 3 Calcolo della tassa di allacciamento</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 4 Conguaglio di pagamenti già effettuati.....</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 5 Pagamento del contributo.....</i>	<i>4</i>
III.	TASSE DI CONSUMO	4
	<i>Art. 6 Obbligatorietà.....</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 7 Calcolo della tassa per allacciamenti permanenti</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 8 Calcolo della tassa per allacciamenti temporanei.....</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 9 Guasti al contatore.....</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 10 Prelievo delle tasse.....</i>	<i>5</i>
IV.	DISPOSIZIONI FINALI	5
	<i>Art. 11 Contributi speciali.....</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 12 Diritto legale d'ipoteca</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 13 Entrata in vigore - Abrogazione disposizioni contraddittorie.....</i>	<i>6</i>

I. Considerazioni generali

Art. 1 Contributi dei proprietari

In applicazione del Regolamento per l'approvvigionamento ed il servizio dell'acqua potabile, vengono prelevate agli utenti le seguenti tasse:

- a) una tassa di allacciamento che serve al finanziamento delle spese di costruzione degli acquedotti comunali;
- b) una tassa annuale di consumo per finanziare le spese di esercizio, per garantire la manutenzione, la riparazione e il rinnovamento degli acquedotti comunali e per l'ammortamento dei costi di costruzione sostenuti dopo l'entrata in vigore del regolamento e della relativa ordinanza.

II. Tasse di allacciamento

Art. 2 Obbligatorietà

Chi intende allacciarsi alla rete comunale di erogazione dell'acqua potabile è tenuto al pagamento di una tassa di allacciamento. Il diritto di allacciarsi all'acquedotto viene acquistato unicamente con il pagamento della tassa richiesta. La tassa di allacciamento è dovuta dal proprietario dell'edificio al momento della rispettiva domanda.

Art. 3 Calcolo della tassa di allacciamento

La tassa di allacciamento viene calcolata sull'ammontare del valore a nuovo indicizzato dell'edificio, stabilito dall'Ufficio cantonale delle stime dei Grigioni, al momento dell'allacciamento, ossia:

I. Nuovi allacciamenti

- a) Per edifici esistenti, nuovi, ampliamenti, ricostruzioni e restauri di edifici non ancora allacciati, l'1.5 % del valore a nuovo indicizzato. La tassa minima è di CHF 2'500.00.
- b) Per edifici adibiti esclusivamente a scopi agricoli, come pure per le stalle agricole, lo 0.75 % del valore a nuovo indicizzato.
- c) Per allacciamenti con consumo limitato e/o temporaneo, il Municipio fissa di caso in caso una tassa di allacciamento adeguata al presumibile consumo di acqua. In ogni caso la stessa non potrà ammontare a meno di CHF 200.00.

II. Allacciamenti esistenti

- a) Nei casi in cui un edificio allacciato all'acquedotto subisce dei cambiamenti edilizi (ristrutturazioni, ampliamenti, edifici sostitutivi) è dovuto il pagamento supplementare di una tassa d'allacciamento. L'ammontare di tale pagamento è calcolato, applicando il tasso dell'1.5 % sulla differenza fra il valore a nuovo indicizzato, secondo la stima ufficiale prima dei cambiamenti edilizi ed il valore a nuovo dopo l'esecuzione degli stessi.
- b) Nel caso di cambiamento di destinazione di un edificio/stalla agricoli e/o di un edificio abitativo, verrà fatturata pure la differenza dello 0.75 % del valore a nuovo indicizzato sulla tassa di allacciamento iniziale dello 0.75 %.

III. Rifacimento e/o risanamento importante acquedotto

Nel caso di progetti importanti, si può prelevare una tassa speciale d'allacciamento che deve essere definita con la delibera dei progetti.

Art. 4 Conguaglio di pagamenti già effettuati

Nel caso di ricostruzione totale o parziale di un edificio entro il termine di due anni dalla sua demolizione sullo stesso sedime, la tassa di allacciamento versata precedentemente verrà considerata.

Art. 5 Pagamento del contributo

Con l'autorizzazione ad allacciarsi viene emessa una fattura provvisoria per il contributo di allacciamento, calcolato in base al presunto costo di costruzione. La fattura definitiva verrà allestita quando sarà noto l'ammontare del valore a nuovo indicizzato della stima ufficiale. Sia la tassa provvisoria, sia la tassa definitiva devono essere pagate entro 6 mesi. Nei casi in cui il pagamento della tassa d'allacciamento comportasse degli oneri eccessivi rispetto alle possibilità finanziarie del debitore, dietro pagamento di un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone, il Municipio può concedere una dilazione di pagamento fino a quattro anni.

III. Tasse di consumo

Art. 6 Obbligatorietà

La tassa annuale di consumo è dovuta dal proprietario dell'edificio allacciato all'acquedotto comunale.

Art. 7 Calcolo della tassa per allacciamenti permanenti

Vengono applicate le seguenti tasse ¹⁾:

a) per utenti senza contatore

tassa per riserva antincendio sul valore a nuovo	0.550 ‰
massimo / minimo per stabile	CHF 400.00 / CHF 200.00
tassa per stabili agricoli	0.275 ‰
massimo / minimo per stabile	CHF 200.00 / CHF 100.00
per ogni rubinetto	CHF 7.00
piscine (solo a partire da 5 mc)	CHF 10.00/mc

b) per utenti con contatore

tassa per riserva antincendio sul valore a nuovo	0.550 ‰
massimo / minimo per stabile	CHF 400.00 / CHF 200.00
il costo unitario per mc è di	CHF 0.50
l'importo minimo di consumo annuo per ogni allacciamento è di	CHF 500.00

Nella tassa di consumo è compreso il noleggio del contatore.

Le tasse per i casi non contemplati dalla presente ordinanza sono stabilite dal Municipio.

¹⁾ Modificate dall'Assemblea comunale del 15.12.2017; entrata in vigore 01.01.2018.

Art. 8 Calcolo della tassa per allacciamenti temporanei

Viene applicata per allacciamenti temporanei o con erogazione in determinati periodi precisamente stabiliti. La tassa deve essere pagata da chi ha ottenuto l'autorizzazione ad allacciarsi. Per i cantieri e gli allacciamenti temporanei il Municipio fissa la tassa annua di erogazione. La tassa minima è fissata a CHF 100.00, la tassa massima a CHF 500.00. La tassa viene prelevata sulla base del consumo determinato e sulla base della tariffa per contatori.

Art. 9 Guasti al contatore

Nel caso di rotture o guasti al contatore, per stabilire il consumo fa stato la media di erogazione nei due anni precedenti. Se questo calcolo non è possibile, il consumo verrà calcolato proporzionalmente tenendo in considerazione l'erogazione misurata del nuovo contatore per il periodo di 3 mesi.

Qualora sorgessero dei dubbi sul buon funzionamento del contatore, l'abbonato può richiedere una verifica. La spesa relativa è a carico del Comune se la differenza riscontrata supera il 5%, se al contrario la differenza resta entro tale limite, la spesa di verifica verrà addebitata all'utente.

Art. 10 Prelievo delle tasse

Le tasse sul consumo d'acqua e per il noleggio dei contatori viene fatturata al proprietario dell'edificio entro la fine di ottobre dell'anno civile.

Per le residenze secondarie la tassa di consumo viene prelevata senza nessuna riduzione.

Per abitazioni sfitte la tassa di consumo viene prelevata senza nessuna riduzione.

Per nuove costruzioni, trasformazioni o in caso di trapasso di proprietà, la tassa di consumo viene prelevata pro rata.

Le tasse fatturate vanno pagate entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato sono dovute eventuali spese per richiami, più un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

IV. Disposizioni finali

Art. 11 Contributi speciali

Per casi speciali, per industrie od altri esercizi, il Municipio è autorizzato a fissare tasse di allacciamento e di consumo differenti da quelle stabilite nella presente ordinanza, in proporzione al volume di erogazione.

Per edifici non allacciati ma coperti dalle riserve antincendio il Municipio è autorizzato a fissare tasse annuali in proporzione alla situazione individuale.

Art. 12 Diritto legale d'ipoteca

Per garantire il versamento di contributi e tasse e delle spese risultanti da una procedura forzata, come da regolamento per il servizio dell'acqua potabile del Comune di Calanca, viene riconosciuto a favore del Comune, un diritto legale di ipoteca, ai sensi degli art. 129 e ss della Legge cantonale d'introduzione al Codice Civile Svizzero (LICCS).

Art. 13 Entrata in vigore - Abrogazione disposizioni contraddittorie


La presente ordinanza entra in vigore il 1. febbraio 2016. Il prelievo della tassa annuale viene fatto retroattivamente al 1. gennaio 2016.

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le disposizioni e i decreti precedenti degli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma inerenti l'acquedotto.

Approvata dall'Assemblea comunale in data 29 gennaio 2016.

La revisione parziale (modifica art. 7) entra in vigore al 01.01.2018, con l'approvazione dell'Assemblea comunale del 15 dicembre 2017.

Il Municipio di Calanca

Il Sindaco:  R. Keller



La Segretaria:  M. Navoni